



COMUNICAZIONE URGENTE

alle Famiglie dei bambini frequentanti le ns. scuole dell'infanzia partarie
- CARCANO GRASSI - PAOLO VI - S. TARCISIO

Cormano, 6 settembre 2017

Oggetto: Vaccinazioni di legge

Gent.me Famiglie,

vi raggiungiamo con questa ulteriore comunicazione in relazione all'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", alla luce delle nuove e recenti emanazioni e chiarimenti da parte del Ministero della Salute e del M.I.U.R.

Illustriamo qui di seguito alcuni punti importanti di sintesi.

Nel rispetto della vostra facoltà decisionale, riteniamo che in relazione al primo adempimento da effettuare entro il 11 settembre 2017 possa essere più agevole consegnare, in segreteria, la dichiarazione sostitutiva allegata (Allegato 1) debitamente compilata in ogni sua parte sottoscritta e corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

GLI ORARI DI SEGRETERIA PER TALE ADEMPIMENTO SARANNO I SEGUENTI:

- venerdì 8 settembre 2017 dalle ore 07.30 alle ore 10.00 presso tutti e tre i plessi scolastici
- sabato 9 settembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso la sola scuola CARCANO GRASSI (per tutti gli iscritti delle tre scuole)
- lunedì 11 settembre 2017 dalle ore 07.30 alle ore 10.00 presso tutti e tre i plessi scolastici

VI PREGHIAMO DI DARE ATTENTA LETTURA DI QUANTO SEGUE.

Punti salienti:

- ESTENSIONE A 10 VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E 4 FACOLTATIVE: il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini
- LE SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA hanno l'obbligo di richiedere la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni di legge. In alternativa: la documentazione comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino, copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL di competenza, l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale. Precisiamo che la mancata presentazione della documentazione vaccinale non determinerà la decadenza dalla iscrizione alla scuola se non a partire dall'anno scolastico 2019-2020.



- **AUTOCERTIFICAZIONE:** il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia della certificazione ufficiale. La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione entro la fine dell'anno scolastico.
- **GRATUITA':** tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite, anche quando è necessario 'recuperare' somministrazioni che non sono state effettuate in tempo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-18:

➤ **PER LE FAMIGLIE:**

- 1) per la fase di prima applicazione del decreto si prevede che **entro il 11 settembre 2017** i genitori presentino la relativa documentazione o l'autocertificazione per l'avvenuta vaccinazione (**tramite l'Allegato 1**).

La documentazione, prevista dai decreti, da presentare è la seguente:

- (a) idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età. Al riguardo, si precisa che per "copia del libretto delle vaccinazioni vidimato" si intende la copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento dell'effettuazione della singola vaccinazione;

OVVERO

- (b) idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;

OVVERO

- (c) idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento: attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf;

OVVERO

- (d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.

Per l'anno scolastico e calendario annuale 2017/2018, la richiesta di vaccinazione,



contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).

In tutti questi casi e limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

I genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno verificare che la documentazione prodotta ai sensi delle lettere a), b) e c) non contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l'espletamento degli adempimenti vaccinali.

- 2) **Entro il 10 marzo 2018**, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

A seguito, inoltre, dell'emanazione della circolare congiunta Ministero della Salute - Miur n. 0001679 del 1° settembre 2017 finalizzata a dare indicazioni chiare in vista dell'avvio dell'anno scolastico segnaliamo, ad integrazione e precisazione, quanto segue:

- 1) **sul fronte della documentazione da fornire alle scuole da parte dei genitori:** per agevolare le famiglie solo per l'anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
- 2) **sul fronte delle scadenze** previste: le famiglie dovranno presentare alla scuola dell'infanzia la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo;
- 3) **sul fronte della decorrenza dei requisiti di accesso:** già a partire da questo anno scolastico la presentazione della documentazione è requisito di accesso. In caso di autocertificazione è confermato che la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. La circolare precisa, comunque, che, se un genitore non presenta nessuno dei quattro tipi di documentazione indicati nella circolare (la documentazione richiesta) entro l'11 settembre 2017, il minore è escluso dall'accesso ai servizi: rimarrà iscritto alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. Similarmente avverrà nel caso di mancata regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018. In ogni caso, la (mancata) omessa presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.

Cordiali saluti.